



## **Nota sul decreto MIT per l'accesso al Fondo compensazione prezzi di cui all'articolo 26 comma 6 quater del decreto legge 50/2022, c.d. decreto Aiuti, per l'anno 2023**

### **1. Premessa**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo u.s. è stato pubblicato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 febbraio 2023, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”*

Tale provvedimento - di cui ANCI ha dato [notizia](#) all'atto della firma da parte del Ministro - disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (ex art. 7, c.1 del dl 76/2020), ai sensi dell'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50/2022** (c.d. DL Aiuti) – modificato dal comma 458 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) – già istituito nello stato di previsione del MIT per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in materia di appalti pubblici.

### **2. Interventi ammessi**

Sono interessati dall'accesso al Fondo, e quindi all'applicazione del decreto, gli interventi previsti dall'articolo 26, commi 6-bis, 6-ter del succitato dl 50/2022, ossia:

- appalti pubblici di lavori, **aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021**, ivi compresi quelli affidati a

contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **relativamente ai SAL** eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**.

- appalti pubblici di lavori, **aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022** che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**.

### **3. Istanza di accesso al Fondo**

Le stazioni appaltanti potranno inviare le istanze di accesso al Fondo, per richiedere le risorse necessarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in materia di appalti pubblici, utilizzando le seguenti finestre temporali:

- 1) 1° aprile - 30 aprile 2023**
- 2) 1° luglio - 31 luglio 2023**
- 3) 1° ottobre - 31 ottobre 2023**
- 4) 1° gennaio 2024 - 31 gennaio 2024**

Le richieste dovranno essere presentate telematicamente tramite la piattaforma dedicata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rinvenibile all'indirizzo <https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/login> **attiva dal 1 aprile 2023 al 31 gennaio 2024**.

Nell'istanza dovranno essere precisati alcuni dati chiave relativi al progetto:

- 1) i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);

- 2) il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- 3) l'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- 4) l'entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
- 5) l'entità del contributo richiesto;
- 6) gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

In relazione al punto 4) in elenco si ricorda che, ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis, quarto periodo, del dl 50/2022, per l'accesso al Fondo, le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente, relativamente allo stesso intervento;
- c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

#### **4. Tempistica per l'istruttoria del MIT**

Il decreto stabilisce i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande ricevute:

- entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
- entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
- entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
- entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024

Relativamente a ciascuna finestra temporale, il MIT deciderà cumulativamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, emanando decreti direttoriali della competente direzione, adottati secondo la succitata tempistica.

**È fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto del 31 gennaio 2024.**